

Il disegno di legge per la completa apertura del mercato retail di energia elettrica e gas

Spunti di riflessione e proposte

ref4e economics
engineering
energy
environment



Introduzione

REF-E opera nel **mercato energetico** con ricerche e consulenze personalizzate, osservatori indipendenti, attività di formazione, e da quindici anni affianca aziende, istituzioni, organismi governativi nei processi decisionali, promuove il confronto tra operatori e istituzioni sui risultati degli scenari di policy. REF-E mette a disposizione dei suoi clienti analisi della concorrenza e della regolazione, scenari di previsione sui prezzi, supporto nella scelta degli investimenti e delle più importanti decisioni strategiche, garantendo indipendenza, professionalità e competenza, favorendo il dialogo tra aziende e istituzioni, in Italia e nel mondo.

Energia Concorrente è un'associazione che rappresenta le imprese interessate ad aprire nuove prospettive per il futuro dell'energia in Italia.

Energia Concorrente ha chiesto a REF-E di analizzare il disegno di legge «concorrenza», nella parte relativa alla completa apertura del mercato elettrico e del gas. In particolare l'analisi è finalizzata a valutare l'efficacia dei provvedimenti al fine di realizzare un'effettiva apertura che, attraverso un maggior grado di concorrenza del sistema, porti ai clienti finali i benefici attesi dallo sviluppo del mercato, con riguardo anche alla fattibilità e alle tempistiche del processo di apertura. Le presente breve nota riporta una serie di **spunti di riflessione e di proposte**, nate dal confronto tra i ricercatori REF-E ed Energia Concorrente.

Il ddl “concorrenza”

1. Il disegno di legge “concorrenza” (AS 2085) prevede il superamento del regime di tutela per i consumatori finali di energia elettrica e gas naturale. Potrebbe essere questa l'occasione per **rivedere l'assetto complessivo delle tutele**, oggi caratterizzato da numerose previsioni, che garantiscono diverse forme di protezione, di prezzo e non, ma che non sempre sembrano in linea con lo spirito delle Direttive Europee. La materia potrebbe essere sistematizzata definendo tre categorie.
 - Clienti che hanno diritto al servizio universale e alle tutele di tipo commerciale previste dalle direttive (norme sullo *switching*, trasparenza delle informazioni, etc.): sono in generale gli utenti piccoli, la cui definizione potrebbe coincidere con quella delle direttive;
 - Clienti vulnerabili: sono quelli che hanno diritto al *bonus* sociale;
 - Clienti non disalimentabili: sono essenzialmente i clienti che forniscono servizi pubblici essenziali.
2. Nella fase di apertura del mercato, l'esigenza di promuovere la **confrontabilità delle offerte**, che è fondamentale per stimolare la consapevolezza dei consumatori, ma per la quale esistono già alcuni strumenti (quali un portale informatico e l'obbligo di presentazione della

scheda di confrontabilità), non dovrebbe ostacolare lo sviluppo della concorrenzialità nella fornitura di **servizi non di prezzo** e di forme di offerta innovative, oggi poco sviluppate nel nostro mercato.

3. I **gruppi di acquisto** sono uno strumento già utilizzato nella pratica per promuovere il passaggio a nuovi fornitori. Al riguardo dovrebbero però evitarsi situazioni di regolazione a monte delle condizioni di prezzo o di partecipazione per i clienti, che rischiano di rappresentare una nuova forma di tutela.
4. Il disegno di legge subordina l'apertura al mercato al soddisfacimento di 5 condizioni. Tra queste, dovrebbero essere oggetto di attenta considerazione:
 - **Brand unbundling.** E' un obbligo imposto agli operatori sia da un regolamento europeo (Terzo Pacchetto Energia) che da una normativa primaria, nonché oggetto di una procedura di infrazione della Commissione Europea all'Italia. Al fine di garantire una corretta protezione per i consumatori, **l'inadempimento di qualsiasi norma di settore, questa inclusa, non dovrebbe essere vincolo all'apertura del mercato, ma eventualmente condizione ostativa per la partecipazione al mercato**, ad esempio potrebbe essere prevista la non inclusione dell'inadempiente nell'Elenco dei fornitori abilitati.
 - **Operatività del Sistema informativo integrato (SII).** Per evitare che le tempistiche vengano allungate oltre a quanto effettivamente necessario, sarebbe opportuno limitare la condizione alla piena operatività alle sole funzioni fondamentali del SII: voltura (già operativa dal 1 novembre 2015) e *switching* (operatività prevista dal 1 giugno 2016)
5. Un elemento fondamentale per il buon esito della liberalizzazione è che venga garantito un elevato livello di pubblicità. Una soluzione per garantire maggiore conoscenza del fenomeno potrebbe essere quella di **anticipare l'uscita dal mercato elettrico tutelato a data antecedente al 2018** per i **clienti in bassa tensione diversi dai clienti domestici** (allineando questo settore quello del gas naturale dove tutti i clienti non civili sono già stati esclusi dal regime di tutela). Ciò potrebbe avere impatti positivi, in termini di responsabilizzazione, per i clienti domestici, per i quali il superamento della tutela potrebbe rimanere fissato all'1 gennaio 2018.
6. L'attività di pubblicità e diffusione dell'informazione, delegata ad **Acquirente Unico**, potrebbe rivelarsi tardiva e/o inefficace se le modalità della cessazione della tutela vengono definite, come previsto, contestualmente al decreto ministeriale, da emanarsi a valle della verifica del rispetto delle condizioni elencate. A tal riguardo sarebbe opportuno che l'Autorità di regolazione effettuasse una **valutazione di impatto delle diverse opzioni di superamento della tutela**. Questa soluzione permetterebbe di stimolare, attraverso la consultazione, un dibattito pubblico, e comporterebbe anche una maggiore pubblicità alla liberalizzazione e un

maggior coinvolgimento dell'opinione pubblica. Una proposta dovrebbe essere inviata al Ministero al più tardi entro metà 2016 per essere approvata al più tardi entro fine 2016, in modo da avere il tempo a disposizione per la pubblicizzazione delle possibili modalità di passaggio al mercato libero. Inoltre anche gli aspetti amministrativi del passaggio al mercato libero di numerosi clienti necessitano di essere conosciuti e governati con largo anticipo, sia da parte delle imprese che degli altri soggetti coinvolti (Acquirente Unico, Autorità di regolazione, Cassa Conguaglio, Associazioni dei consumatori, etc.)

7. L'esistenza di un **elenco dei fornitori abilitati** è importante per orientare i consumatori verso scelte efficienti. Tra i criteri da rispettare, *in primis*, dovrebbe essere considerato quello di legalità: soggetti inadempienti rispetto alle norme di settore (tra cui il *brand unbundling*) non dovrebbero poter essere inclusi nella lista. Sarebbe opportuno richiamare anche la necessità che le regole non ostacolino l'ingresso di nuovi fornitori e la pluralità. Per garantire i consumatori senza ostacolare la pluralità, potrebbero essere pensati **indicatori di affidabilità**, avendo cura di non ostacolare potenziali nuovi entranti.